

DECRETO 26 luglio 2012.

Riconoscimento, al sig. Fortuna Sergiu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli:

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il proprio decreto ministeriale 31 ottobre 2008 con il quale sono stati determinati, ai sensi dell'art.25 del decreto legislativo n.206 del 2007, gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure compensative, posti a carico del richiedente il riconoscimento;

VISTA l'istanza con la quale il Sig. **FURTUNA Sergiu**, nato a Calarasi (Moldavia) il 25 marzo 1984, cittadino moldavo, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Asistent Medical", conseguito in **Moldavia** nell'anno **2006**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

AQUISITO, nella seduta del 14 dicembre 2010 il parere della Conferenza di servizi, di cui all'art. 16, comma 3, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto in data 30 marzo 2011, prot. DGRUPS 17359-P del 30 marzo 2011, con il quale il riconoscimento del titolo del richiedente è stato subordinato al superamento di una prova attitudinale diretta ad accertare le competenze professionale e deontologiche nelle seguenti discipline: Nursing generale e specialistico, medico e chirurgico;



VISTO il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale effettuata il giorno 5 luglio 2012, a seguito della quale il sig. **FURTUNA Sergiu** è risultata idoneo;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i Direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "Asistent Medical", rilasciato in Moldavia nell'anno 2006 al Sig. **FURTUNA Sergiu**, nato a Calarasi (Moldavia) il 25 marzo 1984, dal Collegio di Medicina di Ungheni (Moldavia), è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

1. Il sig. **FURTUNA Sergiu** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal premesso o carta di soggiorno;
2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08781

